



for a living planet[®]

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI AL

“PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA

CENTRALE ELETTRICA DELLA POTENZA DI 40 MWE

ALIMENTATA A GAS DI SINTESI DERIVATO DAL CDR

DA UBICARSI IN COMUNE DI ALBANO LAZIALE

LOCALITÀ CECCHINA”.

a cura di: Avv. Vanessa Ranieri, Ing. Piergiorgio Rosso

PREMESSA

L'attenzione recentemente suscitata dalle criticità che pongono i sistemi di smaltimento dei rifiuti, evidenziano con chiarezza come nel nostro Paese ben poco si è fatto per avviare una gestione del ciclo efficace, che tenesse in debito conto politiche di prevenzione, riuso, raccolta differenziata e riciclaggio.

Anche lo stesso Piano predisposto dall'Ufficio del Commissario per l'emergenza ambientale, soggiace alla logica dello smaltimento, investendo in impiantistica per la termodistruzione e quindi nell'esponenziale aumento della produzione di rifiuti.

Il progetto che nel presente documento viene osservato, non solo ripropone, una scelta già altrove superata ed abbandonata, ma risulta, in base ai dati forniti dallo stesso "Piano commissariale" del tutto sovradimensionato.

In più l'impianto insiste in un'area già gravata da forte stress idrico, rendendone la collocazione inopportuna viste le esigenze di prelievo finalizzate al suo funzionamento.

Ci preme inoltre sottolineare come il proliferare di progetti destinati alla termocombustione, rischi di far sottovalutare gli obblighi di legge, che in termini generali sono richiesti dalla normativa comunitaria in materia di partecipazione dei cittadini nonché in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Si richiama quindi alle responsabilità degli Enti in indirizzo, nel rispetto delle reciproche competenze, richiedendo un parere negativo per un progetto che prevede un'opera non giustificata, fonte di impatto su un territorio già fortemente compromesso e che presenta forme di grave incoerenza al dettato normativo vigente.

PROFILO TECNICO GIURIDICO

La Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, pubblicata su G.U. Europea del 27.04.06, L114/9 e ss., entrata in vigore il 17.05.06 stabilisce delle gerarchie da rispettare e le misure appropriate per promuovere: a) la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; b) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie; c) o solo come ultima soluzione, l'uso di rifiuti come fonte di energia;

In buona sostanza la gerarchia stabilita dalla Comunità europea ha sempre posto la riduzione e/o prevenzione e il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti in posizione prevalente rispetto al recupero energetico, visto, per converso, come scelta residuale.

Tale impostazione viene ancorpiù delimitata e rafforzata dalla **Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 febbraio 2007 2006/2175(INI)**, con la quale quest'ultimo si esprime drasticamente sull'incenerimento dei rifiuti, manifestando "...forti riserve sul proposto metodo di calcolo dell'efficienza energetica e sul fatto che esso va applicato unicamente agli inceneritori urbani..." e conclude che "tutti i rifiuti destinati al recupero di energia o all'incenerimento rimangono rifiuti, ai quali va applicata la direttiva 2000/76/CE".

In buona sostanza non v'è chi non veda che il progetto oggi sottoposto alla Commissione per l'espressione sulla valutazione d'impatto ambientale de quo segua una linea di tendenza di politica ambientale esattamente opposta a quella percorsa ed imposta dalla Comunità Europea sia nelle scelte strategiche, che nelle trasposizioni normative.

La Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento in conformità dei principi di precauzionalità, sussidiarietà e proporzionalità, **assegna priorità assoluta alla prevenzione dei rifiuti, facendola seguire dal riutilizzo e dal recupero e solo in ultima istanza dallo smaltimento in condizioni di**

sicurezza, nell'ottica di minimizzare la produzione e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. (5-6-8 "considerando").

Pertanto chiediamo alla Commissione di far osservare le disposizioni della direttiva 2000/76/CE per la parte non trasposta relativa al principio di precauzionalità e di priorità della riduzione e del riciclo dei rifiuti.

All'art. 5 della *Direttiva 2001/42/CE*, riguardante la *valutazione d'impatto ambientale*, è indicato il dovere di redigere un "*rapporto ambientale*" in cui siano individuati, descritti, e valutati gli **effetti significativi** che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le **ragionevoli alternative** alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma.

Il D.Lgs. 152/06 II parte è entrato in vigore il 31 luglio 2007 nella parte II, relativa alla VIA e alla VAS, e ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto b n.1 **garantisce** il pieno recepimento delle direttive comunitarie di valutazione di impatto ambientale, stabilendo che le procedure di VIA dovranno tenere conto del **rapporto costi benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale, anticipando le procedure di valutazione alla prima configurazione sottoponibile ad un esame esauriente del progetto da valutare.**

Ebbene, in data **29 gennaio 2008** è stato pubblicato in G.U il testo del **D.Lgs n. 4/2008** che entrerà in vigore il 13 febbraio p.v. Esso è il terzo correttivo sulla normativa relativa alla valutazione d'impatto ambientale e si è reso necessario proprio in virtù della non corretta trasposizione nel nostro ordinamento delle regole comunitarie indicate nella direttiva. In particolare in esso viene finalmente formalizzata la cosiddetta "**OPZIONE ZERO**" con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale. Ciò peraltro appare in linea con VI Programma Ambientale della Comunità Europea.

Ora, atteso il tempestivo deposito del progetto in esame a pochi giorni sia dell'approvazione del testo di legge della Valutazione d'Impatto Ambientale che della Finanziaria 2008, che sancisce la procedura di riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi (CIP6) agli impianti autorizzati tutto porterebbe alla errata considerazione che il CO.E.MA presentando l'istanza di VIA abbia tentato di sottrarsi alla corretta applicazione di quest'ultima omettendo di prevedere l'Opzione Zero e si sia autonomamente candidato a rientrare nell'alveo di coloro che potrebbero beneficiare di una stortura tutta italiana quale l'incentivazione agli impianti di energie assimilate.

Anche per questo chiediamo alla Commissione di verificare l'esistenza del piano economico del reperimento delle risorse finanziarie.

Così come posto in evidenza dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 6 /2007/G a pag.173, tale impostazione (il finanziamento CIP 6), potrebbe essere stravolta con gravi ripercussioni generali se la **procedura d'infrazione** aperta dalla **Commissione Europea – che ritiene che la parte non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata come fonte di energia rinnovabile destinataria di un contributo** - dovesse avere esito sfavorevole nei confronti dell'Italia.

Peraltro, qualora venissero meno i fondi dei contribuenti recuperati attraverso la decurtazione del 7% dalla bolletta di energia elettrica, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento non potrebbe verosimilmente sopravvivere.

Preme rilevare che l'analisi condotta a pag. 24 del Quadro di Riferimento Programmatico, effettuato dal CO.E.MA., si riferisce ad un'analisi precedente al 2006 e non attuale, infatti si deduce tale circostanza dal prevedere il 2006 come dato futuro e non come dato passato.

Le proponenti spiegano che "*...Alla data del 2006, infatti, il sistema di gestione dei rifiuti dovrà risultare conforme a quanto previsto dalle fonti normative vigenti e avere raggiunto gli obiettivi previsti dal vigente Piano di Gestione Regionale oltre che dal Piano per l'Emergenza. ...*", se ne inferisce, pertanto, l'assoluta inadeguatezza dell'elaborato presentato sia sul piano delle scelte

ormai desuete che dell'intervenuta normativa comunitaria e nazionale che di fatto rendono inaccettabile il progetto in oggetto.

Appare utile soffermarsi sulle conclusioni rassegnate dalla Procura della Corte dei Conti che proprio nel luglio u.s. ha pubblicato la delibera n. 6/2007/G.

Infatti a pag 156 rileva che il Ministero dell'Ambiente non ha dato l'assenso sul bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione degli impianti di termovalorizzazione della frazione secca e/o CDR a valle della raccolta differenziata dei RSU e assimilati con recupero energetico, adducendo gravi carenze tecniche nelle bozze predisposte dal Commissario.

Ad oggi non risultano pubblicati i bandi per la realizzazione degli inceneritori con un evidente violazione delle norme sulla concorrenza.

PROFILO TECNICO IMPIANTISTICO

1) pag.116&117: si rileva per il funzionamento dell'impianto in continuo, la necessità di ca. 3,2 m³/hr di acqua industriale di reintegro, per ogni linea.

Tale dato sembra in contraddizione con il bilancio delle acque di processo illustrato a pag. 120 dove il fabbisogno di acqua giornaliero è stimato in 150 m³/giorno pari a ca. 6,3 m³/hr per ogni linea.

In ogni caso tali dati, seppure contraddittori, rimandano alla necessità di un approfondimento della compatibilità di tale impianto nel sito proposto in relazione alla sostenibilità di tale rilevante consumo d'acqua che, per più della metà viene disperso in atmosfera insieme ai fumi di combustione, oltretutto in una zona definita "area critica" nell'ambito del Piano per l'uso compatibile della risorsa idrica dell'Autorità dei Bacini del Lazio.

2) pag. 117: si rileva l'assenza dal bilancio di massa (Tabella 6) dei flussi di fanghi residui dal trattamento chimico-fisico delle acque di scarico. Tale informazione risulta fondamentale all'interno della valutazione di che trattasi, in quanto i fanghi in oggetto possono contenere inquinanti come metalli pesanti e diossine.

3) par.16.2/pag. 237. Il progetto fa riferimento alla necessità che il "*soggetto preposto al trattamento del rifiuto per la produzione di CDR deve fornire informazioni sulle sue proprietà che attestino la qualità dello stesso*", si osserva che: non è qualificata la procedura da applicare nel caso si riscontri una non conformità fra il rifiuto trasportato e la relativa certificazione; non è qualificata la periodicità di analisi richiesta al soggetto preposto alla produzione di CDR; non è indicata/dettagliata la procedura di analisi del CDR all'ingresso dell'impianto.

Si chiede alla Commissione se non ritenga di dover condizionare l'AIA dell'impianto di gassificazione anche ad una autonoma analisi del CDR da parte delle agenzie pubbliche preposte, considerato anche il fatto che il gestore dell'impianto CDR sembra lo stesso soggetto che gestirà il gassificatore, configurando un conflitto di interesse fra soggetto controllore e controllato.

Ciò risulta quanto mai necessario ed opportuno nel momento in cui la qualità del CDR assunto come base del progetto (e sulla base del quale è da ritenersi vengono garantite le emissioni) e riportato a pag. 125, risulta avere un contenuto di umidità e di ceneri inferiore allo standard ed un potere calorifico superiore allo standard, che non garantirebbe quanto affermato a pag 249/Note secondo cui: "*è stata definita la tipologia e composizione del rifiuto in ingresso*" (si rileva che non di rifiuto bensì di CDR debba trattarsi pena la decadenza dell'intero studio di fattibilità), né tanto meno la seguente: "*viene riportato in progetto la procedura di verifica ed accettazione dei combustibili conferiti*".

4) paragrafo 16.5/pag.241: Si afferma che "*non è presente nessuno scarico di acque reflue industriali*". D'altra parte si afferma che le acque reflue sono convogliate in una vasca a tenuta resinata e successivamente "*inviata a smaltimento come rifiuto liquido*".

Come è evidente le due affermazioni sono in contraddizione. Il fatto che il trattamento delle acque reflue non venga previsto *in situ*, aumenta la preoccupazione sulla destinazione degli inquinanti. Pertanto non risulta confermata l'affermazione contenuta a pag. 248/Note secondo cui: *"tutti gli effluenti liquidi vengono riutilizzati"*

5) paragrafo 16.6/pag.242: il progetto afferma che *"le ceneri.....relative al 2° filtro a maniche vengono avviate al recupero in impianto dedicato"*. Nulla si dice sulle caratteristiche di tale impianto che, si deduce, è estraneo alla proposta di impianto di gassificazione, né sulle caratteristiche delle ceneri stesse in particolare per quanto riguarda il contenuto previsto in metalli pesanti, diossine, cloro, fluoro, zolfo ed idrocarburi non combustibili.

6) pag.252 si rileva la dichiarata assenza di sistemi di trattamento dei materiali adsorbenti che, per definizione, trattengono i maggiori inquinanti tra cui in particolare diossine e furani.

7) pag. 253, si afferma che: *"si prevede il recupero dei PSR"*. In realtà solo le ceneri del 1° filtro a maniche vengono riciclate nel gassificatore mentre quelle del 2° filtro vengono avviate a recupero all'esterno dell'impianto. L'impatto di tale trattamento non è specificato.

8) pag. 253, si afferma che: *"il forno è alimentato a CDR quindi non ci sono metalli"*. Si rileva la contraddizione con quanto indicato a pag. 124 in cui si dettaglia la composizione chimica del CDR assunto a base del progetto che contiene metalli pesanti (tossici e nocivi). Si rileva altresì la contraddizione con quanto affermato a pag. 132 in cui sono definite le caratteristiche dello scarico solido *"residuo metallico"* al 78,5% composto da Fe. Nel bilancio materiale di massa tale scarico solido metallico è quantificato in 220 kg/hr pari a ca. 1.700 tonn/anno per ogni linea e quindi 3400 tonn/anno per le due linee previste operare in parallelo.

9) pag.253, si afferma che: *"non è prevista l'inertizzazione in situ ma lo smaltimento presso impianti esterni all'uopo considerati"* delle ceneri e della scoria minerale.

Si rileva che tale residuo solido è quantificato nel bilancio materiale di massa in 2104 kg/hr pari a ca. 16000 tonn/anno per ogni linea e quindi 32000 tonn/anno per le due linee previste operare in parallelo. Si fa notare che tali residui solidi devono essere considerati e sono classificabili come rifiuti speciali pericolosi in quanto contenenti metalli pesanti e diossine in quantità peraltro non stimate e non dichiarate dal proponente. Essi pertanto non potranno, né dovranno, essere smaltiti nell'adiacente discarica il cui ampliamento è richiesto dallo stesso soggetto proponente il gassificatore. In conclusione non risulta corrispondente ai dati di progetto dell'impianto quanto affermato a pag. 253 relativamente alla gestione dei residui solidi. Tale errore o lacuna risulta a nostro parere particolarmente grave nella misura in cui il progetto mira a convincere l'amministrazione pubblica di poter risolvere definitivamente proprio la gestione dei residui solidi.

10) pag. 251, si afferma che: *"l'autoconsumo è limitato al 19%"* dell'energia prodotta.

Tale dato, se inserito nel giusto contesto valutativo, riduce l'efficienza energetica complessiva dell'impianto al 22% circa, un risultato di bassa qualità e ben lontano da una moderna centrale elettrica a ciclo combinato. In ogni caso inferiore ai limiti richiesti dalle norme attuative della legge 22/97. L'utilità dell'impianto di gassificazione per il suo contributo all'efficienza energetica regionale è pertanto quasi nulla se non negativa.

11) pag.130: si chiede di confermare il dato di emissione massima garantita di metalli pesanti in totale pari a 0,05 mg/m³. tale valore non può essere riscontrato in quanto manca totalmente nella documentazione prodotta, il bilancio di massa dei metalli pesanti, né è indicato il valore di concentrazione massima consentita nel CDR assunto come base di progetto.

Non sembra possibile infatti, né sarebbe corretto e conservativo in sede di valutazione di impatto ambientale, assumere che esso sia pari a zero.

Si rileva che l'emissione di diossina delle due linee di gassificazione, assumendo costante nelle 8 ore di funzionamento il valore massimo garantito di $0,1 \text{ ng/m}^3$, sarebbe pari a $0,15 \text{ gr/anno}$.

12) pag.33 della Sintesi Non Tecnica: la concentrazione massima di NO_x prevista nelle emissioni in uscita dal gassificatore pari a $134,6 \text{ microgr/m}^3$ risulta molto superiore alla concentrazione "di fondo" pari a $7,1 \text{ microgr/m}^3$, portando lo scenario con gassificatore funzionante, molto prossimo al limite consentito pari a 200 microgr/m^3 .

Si fa notare che, nell'ambito del documento "Quadro di Riferimento Ambientale", si riportano il valore di concentrazione di NO_x rilevato sul sito a mezzo di centralina mobile: ebbene tale valore (media oraria) risultava già oggi pari a ca. 180 microgr/m^3 molto lontano dai $7,1$ assunti a riferimento per il "fondo".

Nessuna informazione né valutazione è possibile relativamente al particolato PM_{10} e $\text{PM}_{2,5}$.

13) pag. 66 della Sintesi Non Tecnica: viene considerato "*possibile supporre*" come marginale l'impatto dei flussi di mezzi leggeri e pesanti indotti dal nuovo impianto sulla viabilità esistente. Occorre rilevare che nel conteggio proposto mancano i mezzi pesanti relativi ad altri flussi di materiali collegati in continuo all'esercizio dell'impianto, quali: la calce, il coke, i fanghi, le acque reflue, le ceneri. Così come sembrano essere stati trascurati i mezzi pesanti già oggi circolanti a servizio della discarica esistente e pari a ca. 90 mezzi/dì. In ogni caso non è stato prodotto alcuno studio quantificato completo relativamente all'impatto sulla viabilità locale.

14) Si segnala inoltre che nel documento "Quadro di Riferimento Programmatico"/par.4.18.8. alle pagine 81-82 viene effettuata una relazione che confronta due schemi di gassificazione, uno di tipo "termico" e un altro di tipo "elettrico", il primo tipo è quello proposto ad Albano.

Da notare che nella tabella 18 di pagina 82, il sistema di tipo termico viene definito come "*paragonabile all'incenerimento*", con "*maggiori volumi di fumi da trattare, con conseguente incremento dei relativi costi*", con "*costi operativi mediamente superiori*", con "*potenziale maggiore impatto sull'ambiente*", e bisognoso di "*controlli più rigorosi sulle emissioni*".

Per concludere manca totalmente il piano finanziario che assicuri l'affidabilità gestionale dell'opera proposta, la sua sostenibilità economica nel tempo ed illustri eventuali impatti sulla tariffazione dei rifiuti a carico della cittadinanza.